

L'efficacia giuridica delle due firme è comprensibilmente diversa. La firma digitale è equivalente alla sottoscrizione autografa, le altre sono valutate in giudizio in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (rilevando ad esempio il sistema di autenticazione mediante username e password richiesto per accedere al proprio account di posta elettronica).

### Come dotarsi del dispositivo di firma digitale

Coloro che intendono dotarsi di un dispositivo di firma digitale devono rivolgersi a uno dei soggetti certificatori (art. 1 comma 1 lett. g) D.Lgs. 82 del 2005). Alcuni sono già accreditati presso il C.N.I.P.A. e iscritti in apposito elenco consultabile alla pagina <http://www.cnipa.gov.it/qcsp>.

Alcuni di tali soggetti esplicano la relativa attività per una cerchia ristretta di utenti. È ad esempio il caso del Consiglio nazionale forense o del Consiglio nazionale del notariato che operano unicamente a servizio degli iscritti ai relativi ordini.

Tra i certificatori ai quali può rivolgersi il semplice cittadino ci sono INFOCERT che opera tramite le camere di commercio e POSTECOM attivo tramite gli uffici postali.

I costi del dispositivo completo variano a seconda del soggetto certificatore prescelto aggirandosi mediamente attorno agli 80 euro.

Il certificato ha una validità limitata nel tempo in genere da uno a tre anni e deve pertanto essere periodicamente rinnovato.

Lo stesso certificato può essere revocato ovvero sospeso.

La validità temporale del certificato costituisce un aspetto fondamentale ben potendo presentarsi la necessità di opporre al terzo il fatto che la firma sia stata apposta in un momento in cui il certificato era valido.

A tal riguardo si precisa che il D.P.C.M. 30 marzo 2009, nel dettare le nuove regole tecniche in materia di firma digitale, ha generalizzato l'utilizzabilità di alcune procedure precedentemente riservate alla P.A. Si tratta ad esempio del servizio di marcatura temporale attraverso il quale si associa al documento informatico una sorta di etichetta elettronica già sottoscritta che consente di dimostrare che quel documento recante una data firma esisteva in un preciso momento.

Il riferimento temporale opponibile ai terzi può essere ottenuto anche impiegando la posta elettronica certificata, la segnatura di protocollo e la procedura di conservazione documentale.



Nel prossimo numero

Uno sguardo al museo

### 1993-2010

#### La Pubblica Amministrazione dalla carta al pc

Già nel 1993 il legislatore disciplinava la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato nel perseguimento di alcuni obiettivi (art. 1 D.Lgs. n. 39/1993):

- miglioramento dei servizi;
- trasparenza dell'azione amministrativa;
- potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

### 2010 - Ancora oggi esistono

Pubbliche amministrazioni che non garantiscono la reperibilità nei siti istituzionali o nella rete civica dei documenti riguardanti attività di pubblico interesse rifiutandosi peraltro di inviare per mezzo della posta elettronica atti amministrativi accessibili.